

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.

(Causa C-393/11) ⁽¹⁾

(Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Procedura di stabilizzazione — Assunzione di lavoratori a tempo determinato quali dipendenti di ruolo al di fuori di un concorso pubblico — Determinazione dell'anzianità — Totale disconoscimento dei periodi di servizio precedentemente compiuti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione)

(2013/C 129/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori già alle proprie dipendenze con contratti a tempo determinato, in deroga al principio dell'assunzione dei funzionari pubblici mediante concorso pubblico — Disconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base del precedente contratto a termine, anche in caso di continuazione del rapporto di lavoro

Dispositivo

La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, quale dipendente di ruolo, nell'ambito di una procedura specifica di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che le funzioni espletate nel contesto di contratti di lavoro a tempo determinato non corrispondano a quelle svolte da un dipendente di ruolo inquadrato nella categoria corrispondente di tale autorità o, in caso contrario, che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 di tale clausola, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una ragione oggettiva di tal genere.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forwards V/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-563/11) ⁽¹⁾

(Articolo 99 del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Diritto a detrazione — Diniego — Fattura emessa da una società considerata fittizia)

(2013/C 129/03)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Forwards V

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'IVA pagata a monte — Soggetto passivo che soddisfa i requisiti posti dalla normativa nazionale per detrarre l'imposta versata per l'acquisto di prodotti e nei confronti del quale non è stata accertata alcuna pratica abusiva — Diniego del diritto alla detrazione dell'IVA laddove sia dimostrato che l'altra parte dell'operazione non è in grado di fornire i prodotti menzionati nella fattura formalmente regolare

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il destinatario di una fattura si veda rifiutare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte per il fatto che, in considerazione delle frodi o di irregolarità commesse dal soggetto che ha emesso la fattura, l'operazione corrispondente a quest'ultima è reputata non realmente avvenuta, salvo che sia dimostrato — alla luce di elementi oggettivi e senza che siano necessarie da parte del destinatario della fattura verifiche che non gli incombono — che tale destinatario era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che siffatta operazione rientrava in una frode, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 13 del 14 gennaio 2012.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto — Portogallo) — Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo/BPN — Banco Português de Negócios SA

(Causa C-128/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa nazionale che istituisce riduzioni della retribuzione di taluni lavoratori del settore pubblico — Omessa attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2013/C 129/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho do Porto

Parti

Ricorrenti: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo

Convenuta: BPN — Banco Português de Negócios SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal do Trabalho do Porto — Interpretazione degli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag.1) — Osservanza dei principi di uguaglianza e di non discriminazione e del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque — Normativa nazionale che istituisce riduzioni della retribuzione di taluni lavoratori del settore pubblico

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal do trabalho do Porto (Portogallo), con decisione del 6 gennaio 2012.

(¹) GU C 151 del 26/5/2012.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Carrols Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Giulio Gambettola

(Causa C-171/12 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/90 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera b) — Marchio comunitario figurativo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Domanda di dichiarazione di nullità presentata dal titolare del marchio nazionale figurativo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL e del marchio nazionale nominativo POLLO TROPICAL — Cause di nullità assoluta — Malafede — Irricevibilità]

(2013/C 129/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carrols Corp. (rappresentante: I. Temiño Cenicerros, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Giulio Gambettola (rappresentante: F. Brandolini Kujman, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1° febbraio 2012, Carrols Corp./UAMI (T-291/09), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2009 (procedimento R 632/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Carrols Corp. ed il sig. Giulio Gambettola